

GIURISPRUDENZA - Comunicazione di contestazione disciplinare al dipendente irreperibile e successivo licenziamento per assenza ingiustificata

Nella recente sentenza n. 25824 del 18 novembre 2013, la Corte di Cassazione rammenta che *"è principio già affermato quello secondo cui, qualora la comunicazione del provvedimento di licenziamento (nel caso di specie si trattava di una prima contestazione con invito a presentarsi al lavoro e di una successiva lettera di licenziamento per assenza ingiustificata protrattasi per 10 giorni) venga effettuata al dipendente mediante lettera raccomandata spedita al suo domicilio, essa, a norma dell'art. 1335 c.c., **si presume conosciuta** dal momento in cui **giunge al domicilio** del destinatario, **ovvero**, nel caso in cui la lettera raccomandata non sia stata consegnata per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del **rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale**".* La Suprema Corte ha poi ricordato che **la presunzione di conoscenza può essere superata soltanto mediante la prova, da parte del destinatario, di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di avere avuto notizia dell'atto.**

Nel caso di specie, il lavoratore ricorrente non ha fornito né allegato alcun fatto diretto a dimostrare di non aver potuto avere conoscenza effettiva dell'atto, né che tale mancanza fosse ascrivibile ad una condotta incolpevole, cercando di imputare al datore di lavoro un utilizzo colpevole e/o consapevole di un indirizzo che, in base a regole di correttezza e buona fede, doveva ritenersi da parte della società da utilizzare successivamente agli altri indicati.